

**MESSAGGIO MUNICIPALE N° 127
RIPARTIZIONE DEI CANONI D'ACQUA
TRA CANTONE - COMUNI - PATRIZIATI**

Signor presidente,
Signore e Signori consiglieri,

l'articolo 41 della Costituzione cantonale prevede che i comuni possono presentare un'iniziativa legislativa. Infatti la norma dispone che *"un quinto dei comuni può, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa"*. La presentazione dell'iniziativa legislativa è decisa dall'Assemblea o dal Consiglio comunale (articolo 147 della Legge sull'esercizio dei diritti politici - LDP). I comuni che intendono proporre un'iniziativa legislativa devono depositare il testo, firmato da almeno tre municipi promotori, alla Cancelleria dello Stato, che procede, previo esame preliminare, alla pubblicazione nel Foglio ufficiale. I promotori devono designare un loro rappresentante. La domanda deve contenere una clausola di ritiro incondizionato e i nomi dei promotori autorizzati a fare la dichiarazione di ritiro (articolo 148 LDP). La raccolta delle adesioni deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del testo nel Foglio ufficiale avvenuta il 4.2.2005. Le adesioni dei comuni devono essere depositate dai promotori alla Cancelleria dello Stato entro le ore 18.00 dell'ultimo giorno valido per la presentazione dell'iniziativa (articolo 150 LDP). Avvalendosi di questa facoltà il Municipio di Frasco si è fatto promotore del lancio dell'iniziativa dei comuni concernente *la ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, comuni e patriziati e modifica della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LP)* del seguente tenore.

Testo dell'iniziativa

Legge sulla ripartizione dei canoni d'acqua

Scopo

Art. 1.

La presente legge ha lo scopo di ridistribuire i proventi derivanti dai canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati.

- Competenza** Art. 2.
Il Dipartimento delle finanze e dell'economia è responsabile del riversamento annuale dei proventi come stabilito dal presente regolamento.
- Beneficiari** Art. 3.
Hanno diritto a beneficiare di questo contributo il Cantone, tutti i Comuni e tutti i Enti Patriziati riconosciuti.
- Calcolo** Art. 4.
1Il calcolo del contributo è stabilito in percentuale e per ettaro, partendo dall'introito totale complessivo derivato dai canoni d'acqua presentato nel rendiconto annuale del Consiglio di Stato e suddiviso secondo la vastità dell'intero Cantone.
2Ogni Ente ha diritto a una somma moltiplicato per la propria vastità e la propria percentuale stabilita dall' art. 5 della presente legge.
3Il calcolo si basa sul rendiconto dell'anno precedente.
- Riparto** Art. 5.
1Il Cantone ha diritto al 30%, i Comuni al 65% e ai Patriziati spetta il restante 5% della somma totale, i beneficiari sopra elencati potranno destinare liberamente la loro quota parte.
2Questo contributo non rientra nel gettito delle risorse fiscali dei diversi Enti beneficiari.
- Entrata in vigore** Art. 6.
Decorsi i tempi per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore retroattivamente dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

Con l'entrata in vigore di questa legge sono forzatamente necessarie le seguenti modifiche alla legge sulla perequazione finanziaria intercomunale(LPI).

Aggiunte

- Art. 4.
2 *Il Contributo dall'autorità competente* e dai Comuni aventi un MP minore o uguale a MCM -30%, i quali beneficiano del contributo derivante dalla legge sulla ripartizione dei canoni d'acqua.
- Art. 6.
3Qualora un Comune a conseguenza della Legge sulla ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati (9.1.6.4) beneficiasse di un contributo tale da permettere un moltiplicatore comunale minore o uguale a MCM -30% dovrà versare l'eccedenza del contributo al fondo di livellamento.

Abrogazioni

- Art. 21.
La presente legge abroga l'Articolo 21 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI).

Gli importi così ripartiti vengono assegnati ai singoli beneficiari in proporzione all'entità territoriale di ciascun avente diritto.

Per evitare che qualche Comune possa trarre eccessivo vantaggio da questa ripartizione è prevista una soglia al moltiplicatore d'imposta sotto la quale le eccedenze saranno incamerate direttamente dal Cantone e riversate al fondo di livellamento della potenzialità fiscale.

Le motivazioni che stanno alla base di questa iniziativa possono essere così sintetizzate:

- garantire ai Comuni Ticinesi, penalizzati dall'entrata in vigore della nuova legge sulla perequazione finanziaria (in pratica tutti quelli al beneficio della ex omonima legge) il reperimento di una fonte di reddito tale da poter gestirsi autonomamente;
- dare una base legale ad una rivendicazione che assegna al territorio e quindi ai suoi legittimi proprietari il giusto valore delle sue funzioni e quindi una più corretta ed equa ripartizione della ricchezza prodotta;
- cercare di mitigare le difficoltà ed i disagi economici dati dalle differenti realtà regionali, soprattutto di quelle periferiche e montane, confrontate con l'obbligo di garantire la corretta gestione del territorio in condizioni ambientali e di lavoro molto spesso ostili;
- garantire le entrate necessarie ai comuni per continuare a mantenere un moltiplicatore comunale accettabile, situato tra l'80 e il 100 % come nella maggior parte dei Comuni Ticinesi, garantendo nello stesso tempo una regolare manutenzione delle opere esistenti e la possibilità di nuovi investimenti;
- accomunare il Patriziato Ticinese, proprietario della maggior parte di questo immenso territorio, custode della sua integrità e dei suoi valori, nel buon diritto di vedersi riconosciuto questo fondamentale ruolo.

Conclusioni

Se da una parte è innegabile che le recenti decisioni adottate da Consiglio di Stato e Gran Consiglio hanno accentuato ancora di più il problema della ripartizione delle risorse: riversione delle centrali, Legge sulla perequazione finanziaria (aumento della quota di livellamento a carico dei comuni ricchi e abolizione della compensazione per i comuni poveri: sottolineiamo però che questa scelta è stata voluta anche per incentivare il processo di aggregazione di quei comuni che non sono oggettivamente più in grado di garantire un'amministrazione ed un'erogazione di servizi al passo con i tempi), sgravi fiscali (forte diminuzione del gettito fiscale), diminuzione e/o abolizione dei sussidi, aumento della quota partecipativa dei Comuni al trasporto pubblico, ecc. stanno mettendo in seria difficoltà i diversi enti che si occupano della gestione del territorio e della cosa pubblica.

Secondariamente potremmo, erroneamente, essere tentati di dire che solo una più giusta ripartizione dei canoni d'acqua potrebbe portare al riequilibrio dei flussi finanziari, garantendo anche agli enti locali demograficamente più piccoli i mezzi per poter continuare a gestire il vasto territorio montano. In aggiunta questa soluzione potrebbe dare ossigeno a tutta l'economia locale, ristabilire l'equilibrio tra le diverse regioni ticinesi, attenuare le considerevoli perdite finanziarie derivanti dagli sgravi fiscali

che toccano i comuni, attenuare le perdite derivanti dalla revisione da parte dell'AET (Azienda elettrica ticinese) delle concessioni scadute, frenerà probabilmente la corsa alle microcentrali tanto temute dai pescatori, ecc.

D'altro canto occorre però sottolineare come l'iniziativa ha -a giudizio del Municipio- il difetto di ridistribuire tanto a pochi comuni (tra l'altro demograficamente piccoli) e poco a tanti; a titolo informativo Comano beneficerebbe di un contributo di fr. 17'540.—.

Per di più è stato stabilito che i canoni d'acqua non entreranno nel calcolo del gettito delle risorse fiscali. L'iniziativa intaccerebbe conseguentemente l'attuale sistema di perequazione, che oggi ridistribuisce circa 65 mio di franchi (contributo che è finanziato dai comuni aventi un gettito pro-capite delle risorse fiscali al di sopra della media cantonale accertata ogni anno dall' autorità cantonale competente).

E' da ultimo fuor di dubbio che sia soprattutto il territorio urbanizzato (cioè laddove vivono le persone, vengono erogati i servizi, dove ci sono le strutture di urbanizzazione, ecc.) che crea costi.

Infine occorre rilevare che il Cantone si troverebbe con circa 30 mio di fr. in meno. Trenta milioni che potrebbero venire a mancare proprio dove dovrebbero (!!) essere utilizzati per promuovere una politica anticiclica a favore anche di un aumento del potere di acquisto delle persone.

Viste le considerazioni finali il Municipio invita il Consiglio comunale a voler risolvere:

- a) *Non è data l'adesione all'iniziativa elaborata dei Comuni per la ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati.*

Per il municipio di Comano:

Il sindaco:

M. Valli

Il segretario:

V. Soldini